

# GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI PER FAR FRONTE ALL'EMERGENZA COVID-19 E I PRIMI CHIARIMENTI OPERATIVI DELL'INPS

DE BERTI JACCHIA FRANCHINI FORLANI  
STUDIO LEGALE

Con il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, il Governo è intervenuto nuovamente in materia di ammortizzatori sociali introducendo, per tutto il territorio nazionale, una forma speciale di **Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO)** e di **Assegno Ordinario** da attivarsi, in caso di sospensione/riduzione dell'attività lavorativa, con la specifica causale "*emergenza COVID-19*". Il Governo ha altresì autorizzato le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ad introdurre una speciale **Cassa di Integrazione Salariale in Deroga** per quelle imprese che non abbiano i requisiti per accedere agli ammortizzatori ordinari.

Nella giornata di venerdì 20 marzo 2020, con il Messaggio n. 1287, l'INPS ha fornito alle imprese e a tutti i soggetti interessati, alcune indicazioni operative per accedere alle anzidette nuove forme di integrazione salariale.

Tali indicazioni possono essere sintetizzate come segue.

## 1. **Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) con causale "*emergenza COVID-19*"**

<b>Beneficiari</b>	<b>Datori di lavoro:</b>  Possono accedervi i datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione della CIGO, incluse: <ul style="list-style-type: none"><li>• le aziende che già hanno presentato una domanda di accesso o che hanno in corso un'autorizzazione alla CIGO con un'altra causale (la quale verrà annullata per il periodo corrispondente a quello concesso con causale "<i>emergenza COVID-19</i>");</li></ul> <p style="text-align: center;"><u>e</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• le aziende che alla data del 23 febbraio 2020 hanno già in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario (CIGS) (il quale verrà sospeso per il periodo corrispondente a quello concesso con causale "<i>emergenza COVID-19</i>").</li></ul>
--------------------	---

	<p><b>Lavoratori:</b></p> <p>Possono beneficiare del trattamento di integrazione salariale tutti i lavoratori in impiego alla data del 23 febbraio 2020 temporaneamente sospesi dal lavoro a causa dell'emergenza Covid-19, a prescindere dall'anzianità di servizio.</p>
<b>Come fare domanda?</b>	<p>La domanda può essere presentata dal datore di lavoro all'INPS "con le consuete modalità", ossia in via telematica, tramite l'apposita procedura accessibile dal sito dell'ente.</p> <p>Alla domanda deve essere allegato l'elenco dei lavoratori beneficiari.</p> <p>Non è, invece, necessario allegare la relazione tecnica comprovante la transitorietà dell'evento che dà luogo alla sospensione/riduzione dell'attività lavorativa e la non imputabilità dello stesso all'imprenditore o ai lavoratori.</p>
<b>Quando fare domanda?</b>	<p>La domanda deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione/riduzione dell'attività lavorativa.</p>
<b>Sono richiesti ulteriori adempimenti?</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il datore di lavoro non deve versare il contributo addizionale.</li> <li>• È invece richiesta la preventiva informazione, consultazione ed esame congiunto con i Sindacati, da effettuarsi anche solo in via telematica entro i 3 giorni successivi a quello della informazione preventiva.</li> </ul>
<b>Durata e periodo di riferimento</b>	<p>L'integrazione salariale può essere chiesta per un periodo massimo di 9 settimane, anche non continuative, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020.</p> <p>Tale periodo non verrà computato ai fini del limite massimo della CIGO previsto per legge.</p>
<b>Erogazione del trattamento di integrazione salariale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il trattamento di integrazione salariale può essere anticipato dal datore di lavoro autorizzato che procederà poi a conguaglio su UNIAMENS.</li> <li>• È altresì consentito il pagamento diretto ai lavoratori da parte dell'INPS, senza che il datore di lavoro debba dimostrare l'esistenza di difficoltà finanziarie dell'impresa.</li> </ul>

## 2. Assegno Ordinario con causale “emergenza COVID-19”

<b>Beneficiari</b>	<p><b>Datori di lavoro:</b></p> <p>Possono accedere i datori di lavoro iscritti al Fondo di Integrazione Salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti e i datori di lavoro aderenti ai Fondi di Solidarietà per i settori dell’artigianato e della somministrazione.</p> <p>Sono inclusi i datori di lavoro che hanno già in corso un Assegno di Solidarietà (in tal caso il trattamento concesso con causale “<i>emergenza COVID-19</i>” sarà a copertura delle ore di lavoro residue che non possono essere prestate per sospensione totale dell’attività).</p> <p><b>Lavoratori:</b></p> <p>Possono beneficiare del trattamento di integrazione salariale tutti i lavoratori in impiego alla data del 23 febbraio 2020 temporaneamente sospesi dal lavoro a causa dell’emergenza Covid-19, a prescindere dall’anzianità di servizio.</p> <p>Sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante.</li></ul> <p>Sono, invece, esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• i dirigenti, salvo che sia diversamente specificato dai regolamenti dei rispettivi fondi;</li><li>• <u>e</u></li><li>• i lavoratori a domicilio.</li></ul>
<b>Come fare la domanda?</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• La domanda deve essere presentata dal datore di lavoro esclusivamente <i>online</i> sul sito dell’INPS, avvalendosi dei servizi per “<i>Aziende, consulenti e professionisti</i>”, alla voce “<i>Servizi per aziende e consulenti</i>”, opzione “<i>CIG e Fondi di Solidarietà</i>”, selezionando la causale “<i>Emergenza COVID-19 nazionale</i>”.</li></ul> <p>Alla domanda non dovrà essere allegata la scheda causale, né altra documentazione probatoria.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• I datori di lavoro aderenti ai Fondi di Solidarietà per i settori dell’artigianato e della somministrazione dovranno presentare la domanda direttamente al fondo di appartenenza.</li></ul>
<b>Quando fare la domanda?</b>	<p>La domanda deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa.</p>
<b>Sono richiesti ulteriori</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Il datore di lavoro non deve versare il contributo addizionale.</li></ul>

<b>adempimenti?</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Non si tiene conto del tetto contributivo aziendale.</li> <li>• Nei casi in cui è richiesto il preventivo espletamento delle procedure sindacali con obbligo di accordo sindacale, sarà ritenuto valido anche un accordo stipulato in data successiva alla domanda.</li> </ul>
<b>Durata e periodo di riferimento</b>	<p>L'integrazione salariale può essere chiesta per un periodo massimo di 9 settimane, anche non continuative, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020.</p> <p>Tale periodo non verrà computato ai fini del limite massimo di utilizzo previsto dalla legge per le forme ordinarie di integrazione salariale.</p>
<b>Erogazione del trattamento di integrazione salariale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il trattamento di integrazione salariale potrà essere anticipato dal datore di lavoro autorizzato che procederà poi a conguaglio su UNIEMENS.</li> <li>• È altresì consentito il pagamento diretto ai lavoratori, senza che il datore di lavoro debba dimostrare l'esistenza di difficoltà finanziarie dell'impresa.</li> </ul>

### 3. Cassa Integrazione Guadagni in Deroga con causale "emergenza COVID-19"

<b>Beneficiari</b>	<p>Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano possono erogare tale trattamento in favore dei datori di lavoro del settore privato (compresi quelli operanti nel settore agricolo, della pesca e nel terzo settore nonché agli enti religiosi civilmente riconosciuti) che non rientrano nel campo di applicazione della CIGO, del FIS o dei Fondi di Solidarietà.</p> <p>Sono esclusi i datori di lavoro domestico.</p>
<b>Come si accede?</b>	La prestazione è concessa con decreto delle Regioni e delle Province autonome interessate.
<b>Sono richiesti ulteriori adempimenti?</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il datore di lavoro non deve versare il contributo addizionale.</li> <li>• Per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti è necessario l'accordo sindacale, concluso anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale relativamente alla durata della sospensione del rapporto di lavoro.</li> <li>• Per datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti, non è necessario l'accordo sindacale, neanche concluso in via telematica.</li> </ul>
<b>Durata</b>	L'integrazione salariale può essere riconosciuta per un periodo massimo di 9 settimane.
<b>Erogazione del</b>	Il trattamento di integrazione salariale sarà corrisposto direttamente ai

**trattamento di  
integrazione  
salariale**

lavoratori interessati.

A tal fine il datore di lavoro dovrà inoltrare all'INPS i relativi flussi di pagamento mediante modello "SR 41".

24 marzo 2020

Il presente articolo ha esclusivamente finalità informative e non costituisce parere legale.

*This article is exclusively for information purposes, and should not be considered as legal advice.*




**Guido Callegari**

**PARTNER**

 [g.callegari@dejalex.com](mailto:g.callegari@dejalex.com)

 +39 02 72554.1

 Via San Paolo 7  
20121 - Milano




**Gaspare Roma**

**ASSOCIATE**

 [g.roma@dejalex.com](mailto:g.roma@dejalex.com)

 +39 02 72554.1

 Via San Paolo 7  
20121 - Milano



**Isabella Basilico**

**ASSOCIATE**

 [i.basilico@dejalex.com](mailto:i.basilico@dejalex.com)

 +39 02 72554.1

 Via San Paolo 7  
20121 - Milano

**MILANO**

Via San Paolo, 7 · 20121 Milano, Italia  
T. +39 02 72554.1 · F. +39 02 72554.400  
[milan@dejalex.com](mailto:milan@dejalex.com)

**ROMA**

Via Vincenzo Bellini, 24 · 00198 Roma, Italia  
T. +39 06 809154.1 · F. +39 06 809154.44  
[rome@dejalex.com](mailto:rome@dejalex.com)

**BRUXELLES**

Chaussée de La Hulpe 187 · 1170 Bruxelles, Belgique  
T. +32 (0)26455670 · F. +32 (0)27420138  
[brussels@dejalex.com](mailto:brussels@dejalex.com)

**MOSCOW**

Ulitsa Bolshaya Ordynka 37/4 · 119017, Moscow, Russia  
T. +7 495 792 54 92 · F. +7 495 792 54 93  
[moscow@dejalex.com](mailto:moscow@dejalex.com)